

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Spese sostenute per c.t.p.: la parte vittoriosa ha diritto al rimborso?

Va ribadito il principio secondo cui le spese sostenute per consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Non è condivisibile sostenere che le spese per l'intervento del c.t.p., trattandosi di una spesa che rientra in modo evidente tra quelle di difesa, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di avere rimborsate e, essendo dette spese riportate nella notula, il giudice può valutarne la congruità (come per le spese chieste dal difensore), ma non negarle in toto (la SC giudica infondato il motivo di ricorso con cui si sosteneva violazione degli artt. 91, 132 e 201 c.p.c., per avere la pronuncia impugnata respinto la richiesta di rimborso della spesa sostenuta per c.t.p., cui i ricorrenti - secondo il motivo di doglianza - avrebbero dovuto necessariamente rivolgersi per farsi assistere a fronte delle varie consulenze, come loro diritto ex art. 201 c.p.c.; correttamente, invece, la Corte d'appello, ha agito, spiegando pur se in maniera succinta, le ragioni per le quali ha ritenuto che la decisione di avvalersi delle consulenze tecniche sarebbe stata frutto di una "libera scelta difensiva" dei ricorrenti).

NDR: per il principio espresso nella prima parte della massima si veda Cass. civ. Sez. 3, Sent., 20-02-2015, n. 3380.

### **Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.9.2018, n. 23191**

*...omissis...*

Rilevato

Nel 2004, xxxxxxconvenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, il Comune di Mugnano di Napoli chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità per i danni al fabbricato utilizzato come studio professionale, causati da infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dalla strada pubblica adiacente all'immobile e che lo stesso Comune venisse condannato a realizzare le opere di manutenzione indicate nelle due consulenze espletate nell'ambito della procedura cautelare ante causam tra le parti, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, stante l'ingiustificato e prolungato comportamento omissivo.

Si costituì in giudizio il Comune di Mugnano, contestando la domanda, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nonché l'identità del giudizio a quello di accertamento preventivo. Nel corso del giudizio, si costituì, quale interventrice volontaria in adesione alla prospettazione xxxxxx, coniuge dell'attore e proprietaria dell'immobile danneggiato. Espletate due CTU - la seconda delle quali a seguito dell'esecuzione da parte del Comune di alcuni lavori di manutenzione alla sede stradale - il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, con sentenza n. 640/2009, accolse parzialmente le domande. In particolare, il Tribunale affermò che, sulla base delle espletate consulenze, l'ente convenuto era da ritenere responsabile delle infiltrazioni ed i lavori eseguiti dall'amministrazione comunale nel 2006 migliorativi rispetto alla situazione preesistente, ma non idonei ad eliminare completamente e definitivamente la possibilità delle infiltrazioni; che quindi il convenuto doveva essere condannato a risarcire i danni riportati dall'immobile (quantificati, in base all'ultima c.t.u., in Euro 11.004,13, comprensivi, tra l'altro, di IVA e Inarcassa), nonché al rimborso delle spese del giudizio di merito e di una sola delle due c.t.u. Il Tribunale ritenne invece di non poter accogliere la domanda di esecuzione delle opere indicate come necessarie dalle c.t.u. per l'eliminazione definitiva delle infiltrazioni, non potendo il giudice ordinario imporre un facere alla P.A. che implichi scelte discrezionali che competono in via esclusiva alla P.A. nella cura dell'interesse pubblico. Condannò infine il Comune alle spese del solo giudizio di merito, tenuto conto della pronuncia di rigetto della fase cautelare ante causam e del fatto che la responsabilità esclusiva del Comune si era delineata in sede di istruttoria del giudizio di merito.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2556/2015 depositata l'8 giugno 2015. La Corte di Appello ha ritenuto, diversamente dal giudice di primo grado, che non fosse ravvisabile la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, non essendovi nel caso di specie alcuna interferenza con l'esercizio dei poteri autoritativi della P.A., ma trattandosi di richiesta di esecuzione di opere necessarie per la tutela del diritto di proprietà. Tuttavia, nel merito, il giudice di secondo grado ha confermato il rigetto della domanda di condanna del Comune all'esecuzione di opere, ritenendole allo stato non necessarie. Secondo la Corte, dall'ultima consulenza risultava che il Comune aveva effettuato alcuni lavori e che tali lavori avevano sicuramente migliorato la situazione pregressa, tanto che il ctu aveva riscontrato solo tracce di pregresse infiltrazioni, non accertandone di ulteriori in atto al momento del sopralluogo, e aveva indicato gli ulteriori lavori quali opere da realizzarsi solo al fine di evitare la "possibilità" di nuove infiltrazioni. La Corte ha poi precisato che, in realtà, l'importo quantificato dalla c.t.u. a titolo di danni patrimoniali

era al netto di iva ed inarcassa. Inoltre, ha posto a carico del Comune convenuto le spese per entrambe le c.t.u. espletate nel giudizio di primo grado, ma non quelle per gli accertamenti tecnici svolti nella fase cautelare (peraltro conclusasi con il rigetto dell'istanza), perchè su di esse aveva già provveduto il giudice di quella fase, nè quelle per l'assistenza di CTP, in quanto sostenute per una libera scelta difensiva dei coniugi *omissis*. Infine, la Corte ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale, rilevando l'assenza di prova in ordine ad un serio pregiudizio subito dai *omissis* a causa della vicenda oggetto del giudizio. Atteso che l'appello formulato da questi ultimi era stato accolto in minima parte e su circostanze del tutto secondarie, la Corte d'appello ha compensato le spese del giudizio di secondo grado.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione, sulla base di cinque motivi illustrati da memoriaxxxxxxx il Comune di Mugnano di Napoli. Ha depositato memoria.

Considerato

4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, della "violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,113,115,132 e 167 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2909 c.c.". L'affermazione della Corte d'appello secondo cui i lavori invocati non sarebbero più necessari violerebbe il giudicato, non avendo il convenuto mai specificamente impugnato l'ultima consulenza tecnica, nè la decisione del Tribunale di ritenere fondate e necessarie le opere di manutenzione indicate nella medesima c.t.u.. Infatti, il Tribunale non aveva ordinato al Comune l'esecuzione di tali opere solo perchè riteneva, erroneamente, che il giudice ordinario non potesse emettere un siffatto ordine di fare a carico di una P.A. e il Comune non aveva mai eccepito che i lavori indicati dall'ausiliare tecnico non fossero necessari, limitandosi ad insistere nella tesi del difetto di giurisdizione. Non sarebbe chiaro l'iter logico seguito dalla Corte territoriale per dichiarare non necessari i lavori indicati dalla c.t.u., in precedenza pienamente condivisi dal Tribunale e mai specificamente contestati dall'ente convenuto. La sentenza impugnata avrebbe pure deciso *extra petitum*, in quanto, sulla base della domanda e delle eccezioni dell'ente convenuto, non doveva valutare se l'esecuzione delle opere invocate fosse o meno necessaria, ma avendo affermato che il g.o. poteva ordinare al convenuto l'esecuzione di tali opere, doveva solo emettere la relativa condanna a carico del Comune.

Il motivo è infondato.

Non vi è alcun giudicato in ordine alla necessità delle opere invocate dal ricorrente. Il Tribunale, al riguardo, ha infatti accolto l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, senza esaminare, neanche *incidenter tantum*, il merito della domanda di condanna all'esecuzione delle stesse opere.

Nè dall'affermazione del Tribunale di condividere le valutazioni del c.t.u. potrebbe dedursi una pronuncia implicita sul punto, posto che il recepimento delle stesse valutazioni viene espressamente circoscritto alla sola quantificazione dei danni operata nelle consulenze (cfr. sentenza 1<sup>o</sup> grado, p. 3, seconda riga).

Non sussiste nemmeno la lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. E' giurisprudenza consolidata e costante di questa Corte che il vizio di *ultra* o *extrapetizione* sussiste ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, pronunzia oltre i limiti del *petitum* e delle eccezioni *hinc et inde* dedotte, ovvero su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio e non siano rilevabili di ufficio, con la conseguente attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato", mentre "al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non soltanto di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma di rilevare altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa della parte, in

quanto ciò non rientra nella configurazione giuridica delle eccezioni in senso tecnico, ma attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-09-2003, n. 12750; Cass. civ. Sez. 3, 23/02/1998, n. 1940). Non è quindi ravvisabile il vizio di extrapetizione nel caso in cui il giudice d'appello ritiene non fondata, per l'assenza degli elementi costitutivi dell'azione, la pretesa fatta valere dall'attore (Cass. civ. Sez. 3, 28-11-2003, n. 18236).

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado, dopo aver deciso, in senso positivo, la questione relativa alla giurisdizione sulla domanda degli appellanti di condanna dell'amministrazione all'esecuzione delle opere, sono passati ad esaminarne il merito, valutando gli elementi costitutivi della pretesa azionata e ritenendoli insussistenti, sulla base degli elementi istruttori in atti.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la "violazione c/o falsa applicazione degli artt. 115,132 e 67 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. - violazione della prova logica - omesso esame di un fatto decisivo". La Corte territoriale avrebbe denegato la condanna al fare richiesto con motivazione apparente, illogica e carente, omettendo di esaminare i fatti decisivi emergenti dall'ultima consulenza tecnica (l'esistenza di sconnessioni nei giunti degli elementi della pavimentazione del marciapiede adiacente la parete del fabbricato interessata dalle infiltrazioni; la mancata sigillatura della linea di demarcazione tra la strada e il muro del fabbricato; l'assenza di camera d'aria vicino alla parete infiltrata, necessaria a consentire l'evacuazione dell'acqua piovana ivi accumulatasi; la mancanza nella strada di un sistema di impermeabilizzazione atto ad impedire alle acqua piovana di infiltrarsi nella muratura dell'edificio), nonché le conclusioni della medesima c.t.u., non contrastate da alcuna contropertizia. Inoltre, dopo il 2006, le acque piovane raccolte dalla strada avrebbero continuato ad infiltrarsi nella muratura dell'immobile dei ricorrenti proprio perchè il Comune non aveva realizzato le opere indicate dal c.t.u.. Pertanto, l'esecuzione di tali opere sarebbe anche nell'interesse del Comune, che prima o poi sarebbe comunque chiamato a risarcire i danni causati dalle nuove infiltrazioni.

Il motivo è infondato.

Come è noto, nella nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. "Pale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Occorre altresì ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 cit.; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054 cit.).

Orbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuna di tali radicali carenze.

La Corte di appello ha basato la propria decisione sulla considerazione che il ctu aveva dato atto, nell'ultima relazione, dopo i lavori di manutenzione da parte del Comune, non aveva rilevato tracce di nuove infiltrazioni in atto, con la conseguenza che le opere indicate nelle conclusioni della relazione, espressamente prese in considerazione dai giudici del merito, dovevano intendersi destinate ad evitare future infiltrazioni,

solo potenziali. Tale interpretazione delle risultanze della ctu appare logica e coerente e pertanto non può essere censurata in questa sede di legittimità.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la "violazione degli artt. 832,2043,2051,2059 e 2697 c.c., dell'art. 132c.p.c. e dell'art. 185 c.p.". La Corte di appello avrebbe rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali con motivazione apparente, carente o illogica, del tutto avulsa dalle norme del codice di rito, con conseguente nullità della decisione, avendo il giudice omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. Così facendo, il giudice di seconde cure avrebbe omesso di considerare che, dalle quattro consulenze in atti, risulterebbe che il xxxxxxxdal 2000 al 2006, per colpa delle continue infiltrazioni, ha potuto utilizzare lo studio professionale ubicato nell'immobile con difficoltà progressivamente crescenti, finché nel 2006 lo ha dovuto trasferite temporaneamente altrove, per il continuo scrostamento degli intonaci interni e un'umidità sempre più insopportabile. Danni che risulterebbero pure dalla documentazione fotografica prodotta, anch'essa ignorata dalla Corte territoriale. Dalle emergenze istruttorie risulterebbe quindi il grave e serio pregiudizio subito dai ricorrenti, i quali avevano assistito per anni al degrado sempre più accentuato dell'immobile fino a vederlo del tutto inutilizzabile, con grave lesione anche del diritto di proprietà. La Corte avrebbe altresì ignorato l'immotivata inerzia dell'amministrazione convenuta, la quale non si era curata delle ripetute segnalazione dei ricorrenti sin dal 2000, e fino al 2006 non aveva fatto nulla per porre rimedio anche solo provvisorio al fenomeno dannoso. Comportamento omissivo che integrava i reati di danneggiamento e di omissione di atti d'ufficio. I danni non patrimoniali, la cui richiesta troverebbe conforto anche nelle direttive CEDU in materia, sarebbero in re ipsa, non necessitando di prove particolari per la loro quantificazione.

Il motivo è inammissibile in quanto con esso i ricorrenti si limitano a sollecitare una nuova valutazione degli elementi probatori, diversa da quella già effettuata dal giudice del merito. Peraltro, lo svolgimento del motivo appare connotato pure da una insoddisfacente specificità, poichè le risultanze peritali sono richiamate in modo sommario, così come la documentazione, di cui non viene nemmeno fornita indicazione in ordine alla localizzazione all'interno dei fascicoli di parte.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione degli artt. 91,132 e 201 c.p.c. - vizio motivazionale". Erroneamente la Corte d'appello avrebbe respinto la richiesta di rimborso della spesa sostenuta per i CTP, cui i ricorrenti avrebbero dovuto necessariamente rivolgersi per farsi assistere a fronte delle varie consulenze, come loro diritto ex art. 201 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità avrebbe ripetutamente affermato che le spese per l'intervento del CTP rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di avere rimborsate, trattandosi di una spesa che rientra in modo evidente tra quelle di difesa. Poichè tali spese erano riportate nella notula, il giudice poteva valutarne la congruità (come per le spese chieste dal difensore), ma non negarle in toto.

Il motivo è infondato.

Va ribadito il principio secondo cui le spese sostenute per detta consulenza, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ. Sez. 3, Sent., 20-02-2015, n. 3380; Cass. n. 84/22013). Sul punto, correttamente la Corte, pur se in maniera succinta, spiega le ragioni per le quali ritiene che la decisione di avvalersi delle consulenze tecniche sarebbe stata frutto di una "libera scelta difensiva" dei ricorrenti.

4.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione dell'art. 91 c.p.c.". La Corte territoriale, avendo respinto l'unica eccezione formulata dal comune in sede di gravame ed avendo accolto larga parte delle richieste degli appellanti, avrebbe in concreto accolto l'appello, con la conseguenza che le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza.

Il motivo è inammissibile.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149). Peraltro, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso; (Cass. 24.1.2013, n. 1703).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.